tendere o l'altra parte della Sessione, od un'altra Sessione, nella quale ci metteremo facilmente d'accordo per fare una proposta più larga di riforma del procedimento sommario.

Tuttavia, se egli insiste nella sua proposta, io dichiaro che, per parte mia, non avrei ragione di oppormi alla presa in considerazione.

MORRONE. Io mi permetto di osservare all'onorevole guardasigilli che il Codice attuale ha conservato quel procedimento che chiamasi sommario semplice; poichè nell'articolo 184, se la memoria non mi falla, è precisamente preveduto il caso in cui si adisce l'autorità del presidente per fare accorciare i termini.

Se non che quello che era procedimento sommario semplice nel Codice sardo non è stato classificato dal Codice italiano, e per una ragione che a me pare molto logica; poichè si è detto, o procedimento formale, o procedimento sommario: il procedimento sommario è quello che si inizia colla citazione formale ad udienza fissa. Ma si è voluto emanciparlo da tutte le regole del procedimento formale? No; bisogna renderlo più breve, ma non sbrigliato.

Io accetterei volentieri la proposta dell'onorevole guardasigilli; niente di più desiderabile che portare miglioramenti in questa parte del Codice di procedura civile, ma per questo bisognerebbe toccare le regole del procedimento formale, ritenere cioè l'istruzione scritta, precedente la discussione orale, come cardine fondamentale della procedura, ed armonizzare tutto questo procedimento.

Ma, onorevole guardasigilli, io mi limitava modestamente a fare un'aggiunta la quale, per lo meno, fosse stata valevole a togliere tanti inconvenienti che oggi si presentano; e quello che mi preoccupa è l'estensione delle materie che cadono sotto il procedimento sommario.

PRESIDENTE. Onorevole Morrone, il signor ministro non si è opposto alla presa in considerazione, sicchè non rimane che d'interrogare la Camera.

MORRONE. Ma l'onorevole ministro m'invitava a ritirare il progetto.

PRESIDENTE. Va bene. Ella dichiara che lo mantiene.

Se nessuno si oppone, non è ora che il caso d'interrogare la Camera.

MORRONE. Allora io ritengo come accettazione le parole dell'onorevole guardasigilli.

PRESIDENTE. Metto ai voti la presa in considerazione del progetto di legge d'iniziativa parlamentare stato presentato dall'onorevole Morrone.

(La Camera delibera di prenderlo in considerazione.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Onorevole Gandolfi, lo invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GANDOLFI, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per il compimento della carta topografica d'Italia. (V. *Stampato*, n° 78-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO CRISPI.

PRESIDENTE. Viene ora lo svolgimento della proposta di legge d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Crispi. (V. *Stampato*, n° 136.)

Se ne dà lettura.

PISSAVINI, *segretario*. (*Legge*)

« Art. 1. È abrogato l'articolo 22 della legge 26 marzo 1848.

« Art. 2. L'articolo 29 della suddetta legge è così modificato:

« Art. 29. Nei casi di offesa

« *a*) contro i senatori o i deputati;

« *b*) contro i membri dei Corpi deliberanti nell'ordine giudiziario o amministrativo;

« *c*) contro i depositari o agenti della pubblica autorità, gli ufficiali del Governo e qualunque persona la quale abbia agito nell'interesse dello Stato, o della provincia, o del comune;

« *d*) contro coloro che anche temporaneamente abbiano esercitato un pubblico ufficio;

« *e*) contro gli autori dei libri politici, i direttori, i redattori ed i gerenti dei giornali,

« L'imputato sarà ammesso a provare i fatti allegati nella stampa incriminata, qualora questi fatti non si riferiscano alla vita privata dell'offeso.

« La prova libera l'imputato da ogni pena, meno per quelle ingiurie o diffamazioni che non siano necessariamente dipendenti dai fatti, pei quali è permessa la prova. »

« Art. 3. Pei delitti, di cui è parola nell'articolo precedente, la competenza è della Corte d'assise.

« Art. 4. Nei reati d'ingiuria o diffamazione, commessi per mezzo di un giornale o di altra stampa periodica, conosciuto l'autore dell'articolo, il gerente non sarà soggetto a veruna pena, ove sia constato che il medesimo non abbia agito con dolo.

« Art. 5. In tutti i reati contemplati dalla legge